

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 34

L.R. 19 giugno 1993, n.9, art. 38 e T. U. Legge Regionale 5 Febbraio 2013, n. 4 e s.m.i., art. 22 ter, comma 2 e 3 - Trasferimento, a titolo gratuito, di infrastrutture pubbliche stradali dell'ex Riforma Fondiaria in favore del Comune di Massafra.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 19 giugno 1993, n.9 che ha disposto la soppressione dell'ERSAP.

VISTO l'art. 38 comma 2 della predetta legge il quale dispone che per le strade e le opere di viabilità ancora nella titolarità dell'ERSAP all'atto dell'estinzione, la Giunta dispone il trasferimento ai Comuni e alle Province rispettivamente competenti sulla base della classificazione dei manufatti.

VISTO Il comma 2, dell'art. 22 ter, della L.R n. 4/2013 "Trasferimento e alienazione" il quale dispone che le infrastrutture pubbliche stradali della ex Riforma Fondiaria sono trasferite a titolo gratuito agli enti territoriali tenuti alla loro gestione.

VISTO che il comma 3 dello stesso articolo, prevede che il trasferimento e l'alienazione dei beni di cui sopra sono disposti con deliberazione di Giunta regionale.

VISTA la deliberazione n. 571 del 29.03.2019 con cui la Giunta regionale ha disposto, ai sensi del comma 2, dell'art. 22 ter della L.R n. 4/2013 e s. m.i. il trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Massafra (TA), catastalmente individuate nell' Allegato "A", della predetta deliberazione.

VISTO che il Comune di Massafra con deliberazione del Consiglio n.98 del 20.12.2019 ha preso atto della deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 29.03.2019 che disponeva il trasferimento delle infrastrutture pubbliche rurali realizzate dalla Riforma Fondiaria (ex ERSAP) in favore del Comune di Massafra.

VISTO il comma 1, dell'art. 22 *quater*, della L.R n. 4/2013 e s.m.i., il quale prevede che per i beni di cui al comma 2, dell'art. 22 *ter*, al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, che costituisce titolo di proprietà, per l'espletamento delle formalità ipo-catastali.

CONSIDERATO che, in adempimento al comma 2, dell'art. 22 *ter*, della L.R n. 4/2013, occorre procedere al trasferimento delle infrastrutture pubbliche stradali e delle opere di viabilità pubblica della ex Riforma Fondiaria, a titolo gratuito, in favore del Comune di Massafra (TA), e, pertanto, all'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare.

DECRETA

Art.1

Le infrastrutture pubbliche stradali realizzate dalla Riforma Fondiaria, ricadenti nel territorio del Comune di Massafra (TA), ai sensi dell'art. 22 *ter* comma 2 della L. R. n. 4/2013 e s.m. i. e per gli effetti della deliberazione di Giunta Regionale n. 571 del 29.03 .2019, sono trasferite gratuitamente nell'intera consistenza al patrimonio del Comune di Massafra (TA). Esse sono vincolate al conseguimento di preminenti interessi collettivi strumentali all'esercizio di proprie funzioni e servizi. Il possesso giuridico decorre dalla data del presente decreto.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà dei predetti cespiti avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data del presente decreto, con i rapporti attivi e passivi eventualmente in essere, i pesi e i gravami eventualmente insistenti anche in relazione alla vigente normativa culturale, ambientale, urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive.

Art. 3

I cespiti oggetto di trasferimento sono identificati nel Catasto dei terreni del Comune di Massafra come segue:

- **Loc. Cicerone, foglio di mappa 5 - particella 18, superficie ha. 0.31.94;**
- **Loc. Cicerone, foglio di mappa 6 - particella 43, superficie ha. 0.19.45;**
- **Loc. Vallenza, foglio di mappa 17- particella 22, superficie ha. 0.19.85;**
- **Loc. Vallenza, foglio di mappa 17- particella 26, superficie ha. 0.33.21;**
- **Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 46, superficie ha. 0.39.52;**
- **Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 62, superficie ha. 0.07.92;**
- **Loc. Famosa, foglio di mappa 20- particella 66, superficie ha. 0.10.83;**
- **Loc. Famosa, foglio di mappa 20 - particella 88, superficie ha. 0.05.40;**
- **Loc. Colombato, foglio di mappa 26- particella 106, superficie ha. 0.83.11;**
- **Loc. Fanelli, foglio di mappa 29- particella 35, superficie ha. 0.90.25;**
- **Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 68, superficie ha. 0.31.98;**
- **Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43- particella 75, superficie ha. 0.04.00;**
- **Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 78, superficie ha. 0.00.52;**
- **Loc. Pantaleo, foglio di mappa 43 - particella 86, superficie ha. 0.06.83;**
- **Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 115, superficie ha. 0.10.17;**
- **Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 116, superficie ha. 0.09.41;**
- **Loc. Previticchio, foglio di mappa 89- particella 149, superficie ha. 0.00.04;**
- **Loc. Previticchio, foglio di mappa 89 - particella 151, superficie ha. 0.00.08;**
- **Loc. Zucolillo, foglio di mappa 90 - particella 189, superficie ha. 0.10.53;**
- **Loc. Zucolillo, foglio di mappa 90- particella 210, superficie ha. 0.04.36;**
- **Loc. Palmieri, foglio di mappa 96 - particella 50, superficie ha. 0.12.80;**
- **Loc. Palmieri, foglio di mappa 96 - particella 52, superficie ha. 0.01.84;**
- **Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 100- particella 116, superficie ha. 0.09.30;**
- **Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 101- particella 164, superficie ha. 0.09.40;**
- **Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 102- particella 13, superficie ha. 0.08.00;**
- **Loc. Masseria Nuova, foglio di mappa 103 - particella 19, superficie ha. 0.19.28;**

- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 29, superficie ha. 0.02.86;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 195, superficie ha. 0.04.34;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 104 - particella 197, superficie ha. 0.00.36;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 199, superficie ha. 0.19.61;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 104- particella 218, superficie ha. 0.38.00;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 22, superficie ha. 0.07.90;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 39, superficie ha. 0.05.34;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 48, superficie ha. 0.06.19;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 54, superficie ha. 0.02.40;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 61, superficie ha. 0.14.54;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 75, superficie ha. 0.06.81;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 91, superficie ha. 0.10.80;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 93, superficie ha. 0.00.44;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 124, superficie ha. 0.02.80;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 125, superficie ha. 0.00.50;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 128, superficie ha. 0.00.38;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 135, superficie ha. 0.00.70;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105- particella 188, superficie ha. 0.02.96;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 200, superficie ha. 0.04.21;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 213, superficie ha. 0.01.38;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 214, superficie ha. 0.00.12;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 105 - particella 215, superficie ha. 0.03.54;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 107- particella 110, superficie ha. 0.20.25;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 112- particella 202, superficie ha. 0.23.70;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 112- particella 269, superficie ha. 0.02.03;**
- **Loc. Patemisco, foglio di mappa 112 - particella 270, superficie ha. 0.12.29;**

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore dell'Comune di Massafra dei cespiti così come sopra individuati, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Il presente atto, esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ai sensi del punto 16 dell'allegato di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, è soggetto a imposte e tasse come per legge e non costituisce per il Comune di Massafra, agli effetti dell'Iva, operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Comune di Massafra è tenuto, ai fini della pubblicità immobiliare, all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente trasferimento di proprietà.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della L.R. 15/2008.

Bari, 28 GEN. 2021

MICHELE EMILIANO